



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

P/141

concernente:

“Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell’art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22.”

è assegnato, per l’espressione del parere, alla Quarta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE
Michele Pais



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CRS/R/2021/6288 - 9/9/2021

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dei Lavori Pubblici

Oggetto: Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell'art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, la deliberazione n. 36/14, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 31 agosto 2021.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 31 agosto 2021

Presiede: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Alessandra Zedda

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Alessandra Zedda

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/14 DEL 31.08.2021

Oggetto: **Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell'art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la L.R. n. 32 del 30.12.1985 è stato costituito un fondo regionale destinato al finanziamento di contributi per l'abbattimento degli interessi delle rate di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito per l'acquisto, la costruzione e il recupero della prima casa in favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge regionale.

L'Assessore riferisce inoltre che la L. n. 244/2007 (art. 2, commi da 475 a 480) ha istituito il "Fondo Solidarietà" il quale non risulta applicabile, neanche successivamente all'ampliamento della platea dei beneficiari, come disposto con l'articolo 54 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 per fare fronte all'emergenza Covid-19, ai mutui fruanti di agevolazione pubblica, quali quelli di cui alla L.R. n. 32 del 1985. Le misure emergenziali di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 2021 come disposto dall'art. 64, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

L'Assessore ricorda, che alla luce del quadro normativo statale, il Consiglio regionale, a seguito della grave crisi economica, sociale e sanitaria conseguente alla diffusione pandemica del virus Covid-19, ha approvato la L.R. n. 22 del 23.7.2020, la quale, all'art. 33, comma 3, dispone: "Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'Amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi".

L'Assessore rappresenta inoltre che il successivo comma 4 del succitato articolo 33 demanda ad apposita deliberazione della Giunta la adozione, la definizione dei criteri, le modalità di erogazione e i termini per l'attuazione degli interventi. La deliberazione, è adottata previo parere della



Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Alla luce del suddetto quadro normativo, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta l'approvazione dei seguenti criteri, modalità e termini per il riconoscimento del contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate:

1. come disposto dall'art. 33, comma 3, della L.R. n. 22 del 23.7.2020, sono ammessi al contributo di cui al medesimo articolo, i mutuatari già beneficiari del contributo regionale di cui alla L.R. n. 32 del 30.12.1985, limitatamente all'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, che sono esclusi dall'accesso al "Fondo di Solidarietà" di cui alla L. n. 244/2007 (art. 2, commi da 475 a 480) in quanto beneficiari dell'agevolazione pubblica di cui alla medesima L.R. n. 32 del 30.12.1985;
2. per i mutuatari ai quali l'istituto bancario ha riconosciuto la sospensione della rata del mutuo, lo stesso istituto può richiedere i relativi maggiori oneri al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
3. ai fini del calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo all'istituto bancario;
4. la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
5. in conformità all'articolo 64, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sono ammissibili al contributo di cui all'art. 33 della L.R. n. 22 del 23.7.2020 le domande presentate all'istituto bancario entro il termine disposto dall'art. 64, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e s.m. i., attualmente il 31 dicembre 2021;
6. il contributo può essere riconosciuto per le rate di ammortamento successive all'entrata in vigore della legge n. 22 del 23.7.2020, per un periodo massimo di 18 mesi;
7. l'Assessorato competente della Regione eroga agli istituti bancari i maggiori oneri non richiesti ai mutuatari per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate. L'erogazione regionale è subordinata alla presentazione, da parte dell'istituto bancario, di tutti gli elementi necessari per la verifica dell'importo richiesto;



8. il contributo è riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse disponibili nei capitoli del bilancio regionale SC04.2736 e SC05.0836 del CDR 00.08.01.07;
9. per quanto non disciplinato nelle presenti direttive si applica quanto riportato nella normativa statale e relativi decreti ministeriali relativi al "Fondo di Solidarietà".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri, modalità e termini per il riconoscimento del contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate:

1. come disposto dall'art. 33, comma 3, della L.R. n. 22 del 23.7.2020, sono ammessi al contributo di cui al medesimo articolo, i mutuatari già beneficiari del contributo regionale di cui alla L.R. n. 32 del 30.12.1985, limitatamente all'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, che sono esclusi dall'accesso al "Fondo di Solidarietà" di cui alla L. n. 244/2007 (art. 2, commi da 475 a 480) in quanto beneficiari dell'agevolazione pubblica di cui alla medesima L.R. n. 32 del 30.12.1985;
2. per i mutuatari ai quali l'istituto bancario ha riconosciuto la sospensione della rata del mutuo, lo stesso istituto può richiedere i relativi maggiori oneri al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
3. ai fini del calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo all'istituto bancario;
4. la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
5. in conformità all'articolo 64, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sono ammissibili al contributo di cui all'art. 33 della L.R. n. 22 del 23.7.2020 le domande presentate all'istituto bancario entro il termine disposto dall'art. 64, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.



- i., attualmente il 31 dicembre 2021;
6. il contributo può essere riconosciuto per le rate di ammortamento successive all'entrata in vigore della legge n. 22 del 23.7.2020, per un periodo massimo di 18 mesi;
 7. l'Assessorato competente della Regione eroga agli istituti bancari i maggiori oneri non richiesti ai mutuatari per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate. L'erogazione regionale è subordinata alla presentazione, da parte dell'istituto bancario, di tutti gli elementi necessari per la verifica dell'importo richiesto;
 8. il contributo è riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse disponibili nei capitoli del bilancio regionale SC04.2736 e SC05.0836 del CDR 00.08.01.07;
 9. per quanto non disciplinato nelle presenti direttive si applica quanto riportato nella normativa statale e relativi decreti ministeriali relativi al "Fondo di Solidarietà".

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it" <llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data giovedì 2 settembre 2021 - 20:34

Prot. n. 0016980 del 02/09/2021 - 36/14 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 31.8.2021 concernente Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell'art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0016980 del 02/09/2021. Il protocollo ha il seguente oggetto: 36/14 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 31.8.2021 concernente Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la concessione del contributo regionale in conto interessi per la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero per la prima casa, in applicazione dell'art. 33 della L.R. 23.7.2020, n. 22 In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 21902604.pdf

Allegato(i)

21902604.pdf (222 KB)

DEL36-14.zip (83 KB)

Segnatura.xml (3 KB)